

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

Settore 2 - Servizi Culturali

REGISTRO INTERNO N.

DEL

AFFIDAMENTO GESTIONE CINEMATOGRAFICA

DEL SALONE SNAPORAZ

=====

L'anno duemilaventi, addì (___) del mese di,
nella Sede del Comune di Cattolica – Ufficio Piazzale Roosevelt 5,
in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Municipale n..... del
....., delle determine dirigenziali n..... del e n.... del
.....con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

T R A

il Comune di Cattolica - P.IVA n. 00343840401 - nella persona del Dott. Riccardo Benzi, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore 2 - Servizi Culturali del Comune di Cattolica con sede in Piazzale Roosevelt 5, domiciliato per la carica presso la sede di detto Comune, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dello Statuto del Comune di Cattolica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 10.10.1991, come successivamente modificata, e dell'art. 107,

comma 3, lett. c) del T.U. n. 267/2000, di seguito denominato "Concedente",

e

..... con sede legale, Codice Fiscale e Partita Iva
....., nella persona del legale rappresentante - Codice
Fiscale - residente a (...) - Via n.....,
....., di seguito denominata "Gestore",

premesse

- che il Salone Snaporaz, sito in Piazza Mercato 15 a Cattolica, viene utilizzato dal Comune di Cattolica per rassegne teatrali, eventi e spettacoli mentre il servizio di proiezioni cinematografiche e le altre attività ad essa pertinenti è sempre stato dato in gestione dal 2000 con positivo riscontro da parte della cittadinanza e degli utenti;
- che il Salone Snaporaz è l'unica struttura di questo tipo presente sul territorio comunale in grado di effettuare proiezioni cinematografiche;
- che Cattolica manca di una sala cinematografica intesa come spazio sociale e culturale;
- che il Comune di Cattolica con determinazione dirigenziale n..... del ha avviato la procedura di gara per l'affidamento in concessione d'uso (Parziale) e gestione cinematografica del salone Snaporaz di Cattolica a seguito della deliberazione di Giunta Municipale n..... del
- che con determinazione del Dirigente Settore 2 del Comune di Cattolica n.....

..... del..... si stabilisce di procedere con l'affidamento in concessione d'uso (Parziale) e gestione cinematografica del salone Snaporaz di Cattolica.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con la presente scrittura privata da far valer ad ogni effetto di legge, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1) Oggetto

Il Comune, affida a, come sopra rappresentato, che accetta, la gestione del servizio di proiezione cinematografica e delle altre attività ad essa pertinenti del Salone Snaporaz, situato in Cattolica Piazza Mercato 15.

La conduzione della sala cinematografica dovrà essere improntata a criteri di serietà e moralità, sono vietate le proiezioni cinematografiche e gli eventi contrari al buon costume e alla pubblica moralità.

Il Gestore dichiara inoltre di riconoscersi nella democrazia costituzionale, di ripudiare ogni totalitarismo, la xenofobia e l'omofobia, di non propugnare la violenza come forma di lotta politica e che le iniziative organizzate rispettano i valori e i principi di democraticità della Costituzione.

Art. 2) Inventario

Per l'espletamento del servizio di cui all'articolo 1, il Comune concede in uso l'immobile Salone Snaporaz, costituito da una sala polivalente utilizzabile sia come sala cinematografica sia come sala teatrale con 148 posti a sedere, un ridotto – Sala Robusto Mori - di 50 posti a sedere oltre ad una reception (ingresso,

biglietteria) e servizi igienici, n.3 camerini, unitamente agli arredi, impianti e beni mobili ed è dotato di una macchina da proiezione digitale. In base alle certificazioni rilasciate dalla Prefettura di Rimini, le due sale non possono agire contemporaneamente.

Il gestore dichiara di aver preso visione della struttura, degli impianti, delle attrezzature tecniche (di cui all'elenco depositato agli atti d'ufficio - Prot.) degli arredi e beni mobili e, anche in caso di interventi migliorativi, si impegna a restituirli nelle medesime condizioni salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 3) Obblighi del gestore

Il Gestore è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati, nello svolgimento della propria attività, a persone o cose. Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Gestore dovrà segnalare immediatamente e per iscritto agli uffici del Comune tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

E' vietata la sub-concessione o la cessione del contratto tranne il caso della contestuale "cessione d'azienda" ex art. 2558 c.c., in tal caso i debiti nei confronti del Comune saranno soggetti alla normativa civilistica.

Inoltre, nell'anzidetta ipotesi di cessione, il Comune concedente subordina il trasferimento del contratto in essere con la parte alienante alla preliminare, quanto necessaria verifica sul possesso dei requisiti, sia di ordine generale, sia specifici come richiesto dal bando, da possedere da parte dell'acquirente prima del subentro nel contratto ceduto.

La mancata osservanza di detta direttiva porterà alla decadenza e relativa revoca della concessione e all'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale

risarcimento dei danni e delle spese causate al Concedente. Restano salve le prerogative del "Regolamento comunale per la concessione in uso dei beni patrimoniali dell'Ente".

Il Gestore si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Gestore ed in ogni caso dalle somme da questo rimborsate.

Il Gestore è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle modalità di funzionamento del servizio a quanto previsto nel contratto e nei progetti di gestione.

In caso di inosservanza delle clausole contrattuali o di difformità dai progetti, il Comune procederà ai sensi del successivo art. 15.

Art. 4) Durata del servizio, recesso e revoca.

La presente concessione ha la durata di anni 6 (sei) dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Le serate previste per la programmazione cinematografica sono indicativamente 4 settimanali: lunedì, venerdì, sabato (sera), domenica (pomeriggio e sera) ed eventualmente mercoledì per rassegne d'essai (organizzate

in collaborazione con la Direzione dei Servizi Culturali); l'utilizzo delle restanti parti delle giornate e i giorni di martedì e giovedì restano a disposizione dell'Amministrazione comunale che si riserva inoltre la possibilità di richiedere episodicamente l'uso del Salone per lo svolgimento delle proprie attività anche nelle serate assegnate al Gestore fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni l'anno senza che il medesimo possa vantare alcun diritto ad indennizzi, rimborsi o risarcimenti per mancato guadagno o di qualunque altra natura.

E' prevista la possibilità di sospendere la programmazione cinematografica durante il periodo estivo per quanto riguarda i mesi di giugno, luglio e agosto con l'eventuale spostamento in una arena estiva.

Il gestore ha la facoltà di recuperare le serate di sua spettanza usufruite dal Comune di Cattolica - previo accordo con la medesima - e/o di richiedere ulteriori serate rispetto a quelle qui stabilite.

Non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso o il rinnovo tacito (art. 20 legge 241/1990), salvo eventuale proroga strettamente necessaria per svolgere le procedure di riassegnazione del bene. In tale periodo saranno considerate valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nell'ambito della scaduta concessione.

Comportano decadenza: inosservanza del divieto di sub-concessione e cessione contratto, mancata presentazione delle polizze e cauzione, nonché mancato reintegro. La concessione si intende altresì decaduta, con l'obbligo da parte del Gestore alla restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose, anche in caso di:

- Mancata sottoscrizione del contratto, dietro richiesta del Dirigente e/o Responsabile del Settore 2, nei termini comunicati all'aggiudicatario;
- Assoggettamento del Gestore a procedure fallimentari e/o concorsuali;
- Mutamento non autorizzato dell'utilizzo del bene concesso e previsto dalla convenzione, nonché uso anche parziale e temporaneo per finalità diverse da quelle concordate;
- Mancato pagamento del canone concessorio e dei relativi interessi nei 2 mesi successivi alla diffida ad adempiere comunicata dal Concedente;
- Sospensione dell'attività per un periodo superiore a 60 gg. naturali/consecutivi senza l'autorizzazione liberatoria del Concedente;
- Riscontro di inerzia grave e/o omessa effettuazione dei servizi contrattuali, cui non si è ottemperato entro 1 mese dalla data di avvenuta diffida da parte del Dirigente;
- Ripetuto, mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura.

La Concessione potrà essere inoltre revocata con provvedimento motivato del Concedente comunicato con lettera raccomandata A/R o PEC e un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi (salvo casi di somma urgenza) per:

- motivi di pubblico interesse e/o motivi di sicurezza urbana, in tali ipotesi trova applicazione l'art. 21 quinquies "Revoca del provvedimento" legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- perdita dei requisiti richiesti dalla convenzione da parte del Gestore.

In tali casi il Gestore avrà diritto alla proporzionale riduzione del canone che sarà calcolato in base all'effettivo e regolare utilizzo dell'immobile concesso.

Nel caso invece che sia il Gestore a recedere dalla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto, egli dovrà darne comunicazione al Comune Concedente con lettera raccomandata A/R e preavviso di almeno 4

(quattro) mesi dalla data in cui il recesso avrà esecuzione, con obbligo al ripristino e sgombero dei locali a sue spese e senza nessun diritto a rimborsi o indennizzi per le eventuali spese migliorative sostenute e/o interventi preventivamente autorizzati e realizzati dal medesimo. Inoltre, alla naturale scadenza della Concessione, nonché in caso di decadenza o revoca, il Gestore non avrà diritto ad alcuna buonuscita, perdita di avviamento o indennità comunque denominata/e per la fine e/o mancata prosecuzione del rapporto concessorio, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 del Bando di Gara.

I beni mobili (arredi, attrezzature, ecc.) installati volontariamente dal Gestore e di sua proprietà, rimarranno nella sua disponibilità, inoltre il medesimo avrà facoltà di asportare le eventuali migliorie apportate, purché amovibili e senza recare danno alcuno all'immobile comunale, pena il dovuto risarcimento.

Art. 5) Canone

Il canone annuo per la concessione del servizio da corrispondersi in favore dell'Ente Concedente è determinato in €.(.....) oltre Iva.....% per complessivi €.....(.....).

Il canone viene corrisposto in 2 (due) rate semestrali anticipate con scadenza al 31 gennaio e al 31 luglio di ciascun anno mediante bonifico bancario da accreditarsi c/o la tesoreria comunale ("Unicredit Banca" S.p.A. - agenzia di Cattolica – (codice IBAN: IT20Z0200867750000010557764), a far data dalla sottoscrizione del contratto.

Il canone anzidetto a partire dal secondo anno sarà automaticamente aggiornato con riferimento al 100% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno precedente.

Il Gestore si assume l'onere della gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto

ed introita direttamente i proventi delle proiezioni del Salone Snaporaz affidato in gestione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 il Gestore deve utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento dovrà riportare il codice CIG.....

Il Gestore si impegna a comunicare entro sette giorni dalla sua accensione gli estremi identificativi dei summenzionati conti correnti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare con essi.

Il mancato pagamento del canone comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto e legittimerà il Comune di Cattolica a risolvere la presente convenzione senza necessità di ulteriore formale atto di messa in mora.

Art. 6) Corrispettivi

Il corrispettivo della concessione previsto nel presente contratto di servizio consiste nel diritto per l'aggiudicatario di gestire economicamente le attività oggetto del contratto e quindi introitare le tariffe per l'uso del Cinema relativamente al servizio di proiezione cinematografica e delle attività ad essa connesse.

Il costo del progetto di riqualificazione ed adeguamento funzionale (senza oneri finanziari o costi accessori) potrà essere compensato fino all'80% dell'importo pari alla somma dei canoni concessori per l'intera durata della concessione. Qualora

l'importo del progetto superi l'80% dell'importo pari alla somma dei canoni concessori per l'intera durata della concessione, il soprappiù si intenderà offerto a titolo gratuito all'amministrazione Comunale senza che la stessa sia obbligata a risarcire indennizzi, ammortamenti od altre somme a qualsiasi titolo. Eventuali costi superiori resteranno a totale carico del Gestore senza che l'Amministrazione debba riconoscere risarcimenti, indennizzi o prezzi di alcuna natura. Al termine della convenzione, rimarranno acquisiti al patrimonio del Comune di Cattolica, senza che siano dovuti indennità o risarcimento alcuni.

Il gestore s'impegna a consegnare all'Ufficio Patrimonio tutte le fatture relative ai beni acquisiti e ai lavori svolti.

Art. 7) Servizi oggetto di convenzione

Il gestore si impegna a gestire e garantire obbligatoriamente i seguenti servizi inerenti le proiezioni cinematografiche:

a) Programmazione e realizzazione Stagione cinematografica.

Il gestore si impegna ad adottare una politica relativa ai prezzi dei biglietti e degli abbonamenti in linea con i prezzi correnti di mercato.

b) Servizi di segreteria, di biglietteria e servizi tecnici necessari per il corretto svolgimento di tutti i servizi.

c) Servizi tecnici e attrezzature necessari per il corretto svolgimento delle proiezioni cinematografiche.

d) Il gestore è tenuto a fornire personale dotato di professionalità adeguate.

Art. 8) Responsabilità del gestore

Il gestore, in relazione ai beni affidati, è responsabile:

a) dell'uso dell'immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione con diligenza e perizia;

b) dell'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti; nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il gestore è pertanto responsabile ad ogni effetto di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accadere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;

c) della buona conservazione e dell'efficienza degli immobili, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo della struttura stessa. Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è del gestore che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.

d) Servizio di custodia e vigilanza riguardo:

- alla salvaguardia dell'immobile nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi o alla sorveglianza dell'accesso alla struttura e, comunque, nel corso delle attività culturali;

- al controllo sul regolare utilizzo dell'immobile volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.

e) della pulizia delle attrezzature, locali, servizi, accessori, ecc., tale che la struttura nel suo complesso si presenti sempre nelle migliori condizioni d'uso;

f) il gestore è tenuto a provvedere, sotto la propria responsabilità ed a proprie cure e spese, all'acquisizione delle licenze e autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo della struttura.

Art. 9) Ulteriori obblighi del gestore

Sono a carico del gestore i seguenti oneri e obblighi:

a) dotazione delle attrezzature necessarie, che rimangono di proprietà o disponibilità del gestore a completamento o in sostituzione delle attrezzature in uso

nella sala;

- b)** pulizia e custodia della struttura consegnata in gestione,
- c)** manutenzione e pulizia dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario;
- d)** manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di proiezione;
- e)** assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sulle tematiche della sicurezza, sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio e tutto quanto previsto dal D.M. 10.03.1998 e del D.Lgs. n.81/2008 e successive integrazioni e modifiche.

In particolare redigere Piano di Emergenza ed elaborare il Documento di valutazione dei rischi le cui copie dovranno essere presentate all'Amministrazione.

- f)** utilizzare gli impianti di riscaldamento/condizionamento, acqua ed energia elettrica in modo corretto; il gestore dovrà tempestivamente segnalare allo stesso eventuali malfunzionamenti, anomalie o guasti; nel corretto utilizzo rientra il controllo contro eventuali sprechi nelle utenze;
- g)** sostenere spese per l'assicurazione previste da Bando di gara e quant'altro si renda necessario per tenere sollevato il concedente da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque. Il gestore è tenuto a munirsi di tali assicurazioni e garanzie prima dell'inizio dell'attività;
- h)** gestione contabile e commerciale dei rapporti con i distributori dei film, stipulazione dei contratti relativi ai programmi di attività fronteggiando gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti; sostenimento delle spese relative al personale occorrente;

- k)** versamento delle imposte (SIAE);
- i)** pagamento delle pellicole cinematografiche e delle proiezioni digitali. Il gestore è intestatario del bordereau e beneficia degli incassi, di conseguenza è responsabile nei confronti della SIAE e risponde delle imposte ad essa dovute;
- l)** assunzione della "gestione della sicurezza" del locale durante le ore di utilizzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- m)** il personale di custodia e di manutenzione nonché il personale tecnico per il funzionamento delle attrezzature in possesso delle prescritte abilitazioni previste dalla normativa vigente, e il personale con funzioni di vigilanza ed antincendio nel corso delle rappresentazioni cinematografiche.
- n)** Il gestore è tenuto ad avvisare senza indugio il concedente di ogni intervento di manutenzione straordinaria che si renda necessario per consentire il corretto utilizzo della struttura. Il mancato e tempestivo avviso può comportare nelle ipotesi più gravi la risoluzione del contratto.
- o)** escluso quanto previsto al successivo articolo 10 sono a carico del gestore tutte le eventuali ed ulteriori spese di gestione e quelle sostenute in genere per servirsi dell'immobile, custodia e pulizia comprese, e per i servizi in convenzione.
- p)** Sono a carico del Gestore tutte le spese inerenti la concessione ed il relativo contratto, nessuna eccettuata ed esclusa, oltre a quelle di copia, di bollo, di registro, di istruttoria e per diritti di segreteria se dovuti. Il Gestore è altresì tenuto al pagamento diretto delle imposte, tributi e tasse relative alla conduzione e all'utilizzo dei beni in uso, così come previsto dalle normative vigenti, restando ogni eventuale rischio e/o omissione a suo esclusivo e personale carico.

Art. 10) Obblighi del concedente

Il Comune concedente assume a proprio carico le spese di manutenzione

straordinaria del Salone Snaporaz e dei relativi impianti tecnologici, conduzione compresa e le spese relative alle utenze, fatto salvo il progetto di riqualificazione ed adeguamento proposto dal Gestore.

Art.11) Modifiche e migliorie

Il Gestore, dopo la firma del contratto e dopo aver completato gli interventi inclusi nei "Piani di gestione, manutenzione e riqualificazione" presentati ed autorizzati, potrà sempre presentare eventuali proposte progettuali relative a lavori modificativi e/o di ammodernamento del/i locale/i in concessione, tali proposte dovranno essere verificate ed autorizzate dal Concedente, detta autorizzazione costituirà presupposto necessario per l'ottenimento dei titoli abilitativi. Gli interventi non autorizzati dovranno essere rimossi a cura e spese del Gestore nel termine assegnatoli dal Concedente, fatto comunque salvo il diritto per il Concedente dell'applicazione di penali oltre all'eventuale risarcimento dei danni. Qualora il Gestore non provveda al ripristino si procederà d'ufficio con recupero di ogni spesa a carico del medesimo mediante prelievo sulla cauzione con obbligo di reintegro entro il termine assegnato, pena la decadenza della concessione. L'effettuazione degli eventuali lavori autorizzati di cui sopra, come anche l'organizzazione dell'allestimento, la fornitura degli arredi e/o mobilio e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività saranno di competenza del Gestore al quale farà carico il relativo onere economico. Detti beni e le eventuali migliorie che siano amovibili senza recare danno alcuno all'immobile comunale resteranno, al termine della concessione, di proprietà del Gestore. Tutte le spese migliorative, relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dal Gestore, non daranno diritto a rimborsi e/o indennizzi alla scadenza della concessione. Nel caso di infrazione agli obblighi gravanti sul Gestore, il Dirigente responsabile del Servizio

Patrimonio e/o suo legittimo rappresentante, applicherà una penale da € 100,00= a € 2.000,00= per ogni singola infrazione, con la sola formalità preliminare della contestazione di addebiti, dando termine al Gestore per mettersi in regola e/o comunque a produrre le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. Dette controdeduzioni e/o osservazioni dovranno essere accettate e controdedotte dal Responsabile del Procedimento entro i successivi 5 giorni, pena il loro tacito accoglimento. Scaduto il termine stabilito senza che il Gestore abbia ottemperato, il Comune potrà procedere a richiedere l'immediato pagamento della penale anche mediante prelievo sulla cauzione, con obbligo di reintegro da parte del Gestore entro il termine assegnato, pena la decadenza della concessione. I termini e le comminatorie operano di pieno diritto per l'Amministrazione concedente senza obbligo per la stessa della costituzione in mora del Gestore.

Art.12) Personale

Il gestore è tenuto a rispettare, nei confronti del personale utilizzato, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dalle disposizioni contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Art. 13) Responsabilità

Il gestore è direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte del Comune che è espressamente sollevato da qualsiasi

responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni o danni occorsi in occasione o a causa dei servizi in convenzione (artt.2049-2050-2051 del Codice Civile).

Il gestore ha altresì prodotto:

- polizza assicurativa per Rischio Incendio – Fabbricato n., stipulata con la Compagnia di Assicurazioni in data per l'importo di
- la polizza assicurativa R.C.T. n., stipulata con la Compagnia di Assicurazioni in data per l'importo di

Art.14) Consegna della struttura

La consegna della struttura sarà fatta mediante redazione di apposito verbale di consegna firmato da un rappresentante o delegato del concedente e da un rappresentante o delegato del gestore da cui conterà lo stato dell'immobile e lo stato e consistenza di arredi e attrezzature.

I beni dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di efficienza, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso.

Art. 15) Risoluzione

Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento da parte del gestore delle seguenti obbligazioni: inadempimento obblighi di cui art. 3) e 9) la cui violazione avuto riguardo all'interesse del Comune è inadempimento grave, cessione del contratto, contestazione scritta di almeno tre violazioni agli obblighi di cui agli articoli 7) e 8), perdita dei requisiti di capacità generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006.

In caso di risoluzione il concedente si rivarrà sulla cauzione di cui all'art. 9) lettera a) del Bando di Gara, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 16) Controlli

Il concedente può effettuare in qualunque momento e senza obbligo di preavviso controlli e verifiche sullo stato dei luoghi, sul rispetto della destinazione d'uso, nonché più in generale sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi assunti dal gestore con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 17) Foro

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, qualora la stesse non si risolvano in via bonaria, foro competente è quello di Rimini.

Art.18) Trattamento dei dati personali

Il Gestore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso il Comune di Cattolica e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali inerenti il presente contratto, assicura il rispetto delle disposizioni del GDPR – Regolamento UE 216/679.

Art. 19) Norme di rinvio e modifiche

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Le modifiche o integrazioni alla convenzione non in forma scritta non avranno valore vincolante tra le parti.

Art. 20) Spese e registrazione

Tutte le spese, presenti e future, relative al presente contratto sono a carico del gestore.

La presente scrittura privata sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa II-parte seconda art.1 lett.b) del D.P.R. 131 del 26/04/1986.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, ai sensi dell'art. 20 del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005).

Art. 21) Protocollo di legalità

Il Gestore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon andamento e correttezza nonchè a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

Il Gestore si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

Il Gestore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (consultabile sul sito della Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

Art. 22) Divieto di conferimento incarichi ad ex dipendenti pubblici – codice di comportamento

Il Gestore sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Gestore si obbliga, altresì, nell'esecuzione del contratto al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014, consultabile sul sito del Comune stesso.

Art. 23) Obblighi del Gestore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Atto fatto. Letto e sottoscritto in duplice copia.

Il Concedente

Il Gestore

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente tutte le clausole di cui agli articoli: Art. 3) Obblighi del gestore, Art. 4) Durata del servizio, recesso e revoca., Art. 5) Canone, Art. 6) Corrispettivi, Art. 8) Responsabilità del gestore, Art. 9) Ulteriori obblighi del gestore, Art. 10) Obblighi del concedente, Art.11) Modifiche e migliorie, Art.12) Personale, Art. 13) Responsabilità, Art.14) Consegna della struttura, Art. 15) Risoluzione, Art. 16) Controlli, Art. 17) Foro, Art. 19) Norme di rinvio e modifiche, Art. 20) Spese e registrazione, Art. 21) Protocollo di legalità, Art. 22) Divieto di conferimento incarichi ad ex dipendenti pubblici – codice di

comportamento, Art. 23) Obblighi del gestore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concedente

Il Gestore
